COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 25 del 11 novembre 2026

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii.,** per la modifica di un impianto per telecomunicazione della società Fastweb S.p.A. da realizzare su struttura di proprietà della società INWIT S.p.A. in **via Armando Diaz n. 11**, quartiere San Giuseppe, in area censita al NCT foglio 136 particella 50 .

COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 400859 del 03/04/2026 (Id. pratica Suap n. 12878470157-03042026-1023), la società Fastweb S.p.A. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/03 per la modifica di un impianto per telecomunicazione, su struttura di proprietà della società INWIT S.p.A., in via Armando Diaz n. 11, in area censita al NCT foglio 136 particella 50;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
  - *rimozione delle antenne esistenti;*
  - *installazione di 4 antenne legacy e di 3 antenne 5G sulle paline esistenti;*
  - *installazione di 4 RRU e riposizionamento di 4 RRU esistenti sulle strutture di ripartizione;*
  - *opere accessorie.*
- la società proponente, ai sensi dell'art. 44, co.5, del d.lgs. 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC, all'ENAC ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 455195 del 17/04/2026, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n. 555116 del 15/05/2026;
- risulta agli atti il parere favorevole dell'ARPAC prot. n. 30204 del 08/05/2026, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 528162, in merito alla compatibilità ai vigenti limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 675792 del 19/06/2026 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44., co. 7, del d.lgs. 259/03, come modificato dal d.lgs. 207/2021, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
  - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e distretto sanitario n. 21;
  - ENAC;
  - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^ Regione Aerea;
  - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa del Comune di Napoli;
  - Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli;
  - Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2 - del Comune di Napoli;
  - Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli;
  - Servizio Condono edilizio del Comune di Napoli;
- con nota prot. n. 1083757 del 09/10/2026 è stato trasmesso un sollecito per l'espressione del parere

di competenza al servizio Sportello unico edilizia, alla Municipalità 2, all'ENAC, all'Aeronautica Militare e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;

- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
  - Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 685646 del 23/06/2026;
  - ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva DD.SS.BB 24,31 e 73, nota prot. n. 238191 del 06/07/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in data 08/07/2026 con n. 739052;
  - Servizio Condono Edilizio, nota prot. n. 801455 del 23/07/2026;
  - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 831816 del 03/08/2026;
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, nota prot. n. 22670-P del 16/10/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 1114342.

Considerato che:

- l'ARPAC esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi del d.lgs. 259/2003, sulla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e ss.mm.ii.,, con prescrizioni;
- il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- l'ASL NA 1 Centro comunica che «[…] *non sono presenti strutture sanitarie pubbliche e private con degenza nel raggio di 50 metri dall'edificio succitato*»;
- il Servizio Condono Edilizio non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che «[...] *per quanto su esposto e per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, assimilabile ad un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all'adeguamento di una struttura preesistente necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico in conformità al d.lgs. n. 259/03, è compatibile con la disciplina dell'art. 111 delle Norme di Attuazione al Prg, che consente l'inserimento o l'adeguamento di impianti tecnologici e con la disciplina dell'art. 14 che prevede l'installazione di impianti tecnici sulla copertura degli edifici* [...]»;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, autorizza ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", con prescrizioni.

Dato atto che:

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri dell'ENAC, dell'Aeronautica Militare, del Servizio Sportello Unico Edilizia e del Servizio Attività Tecniche - Municipalità 2 del Comune di Napoli.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4, co. 4, del Regolamento comunale per la

disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede "[...] *al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili,* [...] *non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche*";

- il proponente ha asseverato che «[...] *l'intervento proposto non è soggetto all'iter valutativo di preventiva autorizzazione ENAC*»;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94-bis del DPR 380/2001, alla legge regionale 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14-bis, co. 4 della legge 241/1990 prevede che "*(...) la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*";
- l'art. 44, co. 10 del d.lgs. 259/2003 prevede che "*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*".

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 675792 del 19/06/2026.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 (identificativo IUV 97000000008486122) dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del d.lgs. 267/2000 e degli art. 13, co. 1, lett. b) e 17, co. 2, lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Dato atto che:

- il professionista incaricato, in forza di procura speciale, come riportato nel documento allegato alla pratica e denominato *12878470157-03042026-1023.001.MDA*, per conto e in nome del dichiarante legale rappresentante della società Fastweb S.p.A., comunica che "non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del d.lgs. 159/2011, "*Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*);
- ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis del d.lgs. 159/2011, è stata consultata la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia. (prot. n. 371615 del 03/11/2026), in riferimento alla società Fastweb S.p.A. pertanto, in relazione al divieto di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, co. 3, del medesimo decreto;
- in merito alla verifica della regolarità tributaria nei confronti del Comune di Napoli (c.d. Programma 100), risulta agli atti dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il procuratore della società Fastweb S.p.A. dichiara:
  - di non avere pendenze nei confronti del Comune di Napoli per le seguenti entrate: IMU, Tassa rifiuti, Imposta di soggiorno, Canone di occupazione suolo pubblico (fino al 2020), e Canone patrimoniale per occupazione suolo e mercatale (a decorrere dall'anno di imposta 2021);
  - di non avere procedure di riscossione coattiva in corso con il concessionario (con avvenuta notifica e per la quale non sia intervenuta prescrizione/decadenza) nei confronti del Comune di Napoli per qualsiasi tipo di entrata.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal d.lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del d.lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Visti:
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti.

ADOTTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 675792 del 19/06/2026, approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003, la società Fastweb S.p.A. alla modifica di un impianto per telecomunicazione, su struttura di proprietà della società INWIT S.p.A., in via Armando Diaz n. 11, in area censita al NCT foglio 136 particella 50, consistente principalmente nei seguenti interventi:
   - *rimozione delle antenne esistenti;*
   - *installazione di 4 antenne legacy e di 3 antenne 5G sulle paline esistenti;*
   - *installazione di 4 RRU e riposizionamento di 4 RRU esistenti sulle strutture di ripartizione;*
   - *opere accessorie.*
2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli**:
   - "*di dare tempestiva comunicazione scritta all'ufficio scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. Non potrà essere rilasciata alcuna certificazione relativa ai cantieri per i quali non sia stata esercitata l'Alta Sorveglianza. Si raccomanda che il cartello di cantiere contenga la dicitura: "Alta sorveglianza Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli", autorizzazione n. *****, del **/**/** (come da protocollo indicato in questa nota)* [...];
   - *di consegna a questa Soprintendenza del consuntivo scientifico che illustri le più significative fasi d'intervento, corredato da esauriente documentazione fotografica, redatto dal Direttore dei Lavori congiuntamente alla comunicazione di fine lavori*":

alle prescrizioni dell'ARPAC:

- *"il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*

- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione."*

e delle prescrizioni del servizio procedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente all'eventuale dismissione dello stesso;
- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
  - comunicazione di inizio lavori;
  - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94-bis del DPR 380/2001, della L.R. 9/1983 e del R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
- **durante i lavori**
  - siano ottemperate tutte le disposizioni normative in materia edilizia relative al cantiere in argomento, compresa l'apposizione del prescritto cartello informativo.
- **alla conclusione dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
  - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
  - asseverazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli.
- le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44, co. 11 del d.lgs 259/2003 e ss.mm.ii., salvo proroga espressa.

COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.

3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopracitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.
4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
6. **Rendere noto che**, avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/90, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da
La dirigente
arch. Giuliana Vespere
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.